



Decreto Dirigenziale n. 250 del 03/08/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI EBOLI (SA) - CONCESSIONE DELL'AREA DEMANIALE DI MQ. 12.162, POSTA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME SELE, ALLA LOCALITA' FIOCCHIE, RIPORTATA IN CATASTO AL FOGLIO 54, PART. 211(PARTE), AD USO IMPIANTO DI CALCESTRUZZO. DITTA SUD CALCESTRUZZI SRL - PRAT. 2343 BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del 19.01.2010, acquisita agli atti di questo Settore in data 20.01.2010, prot. n.47784, il sig. Matrone Giuseppe, nato a Battipaglia il 28.05.1972 e residente a Capaccio, via Della Guglia 2/C, C.F. MTR GPP 72E28 A717X, nella qualità di legale rappresentante della Sud Calcestruzzi srl con sede a Capaccio in via Della Gueglia 2, C.F. 04656900653, ha chiesto la concessione dell'area demaniale di mq. 9.356, posta in destra idraulica del fiume Sele, alla località Fiocche, riportata in catasto al foglio 54, part. 211(parte) ad uso impianto di calcestruzzo;
- Che in seguito alla visita di sopralluogo effettuata in zona, sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa, nel rilevare che l'area effettivamente utilizzata dalla ditta era maggiore di quella richiesta, è stata chiesta documentazione tecnica integrativa per la precisa definizione dell'area demaniale oggetto dell'istanza di concessione;
- Che con nota del 03.08.2010 l'ing. Roberto Criscuolo, tecnico di fiducia della ditta, ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta dalla quale si è rilevato che l'area occupata era di mq 12.162 in luogo di mq 9.356 denunciati precedentemente;
- Che con nota prot. 485555 del 21.06.2011 questo Settore ha comunicato alla ditta il proprio parere favorevole alla richiesta di concessione avanzata ed ha chiesto le indennità di occupazione relative al periodo 2009-2011 e la costituzione del deposito cauzionale;
- Che a seguito di richiesta della ditta di rideterminazione delle indennità di occupazione, questo Settore con nota prot. 568119 del 20.07.2011 ha comunicato i nuovi importi relativi alle indennità di occupazione per il periodo sopra indicato e al deposito cauzionale pari rispettivamente a € 36.766,36 ed € 22.134,84;
- Che a seguito di istanza di rateazione avanzata dalla ditta, con contestuale trasmissione del versamento di un quinto della somma dovuta per le indennità di occupazione pari a € 7.354,03 e della polizza fidejussoria a garanzia del deposito cauzionale, questo Settore con nota prot. n. 592723 del 28.07.2011 ha comunicato la propria adesione a tale richiesta stabilendo il pagamento delle restanti quattro rate al giorno 31 Luglio degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 maggiorate di interessi legali.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dell'importo di € 7.354,03, pari ad un quinto delle indennità di occupazione relative agli anni 2009-2011, con versamento eseguito il 26.07.2011, codice tariffa 1518, n. VCYL 0094, c/o l'ufficio postale n. 57/327 sul CCP n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;
- Che la ditta richiedente ha altresì costituito deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria PT 0605923 della Atradius Credit Insurance N.V, a garanzia dell'importo di € 22.134,84, valevole per il periodo 26.07.2011-26.07.2016;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 5 del 15.03.2011;
- la Delibera di G. R. n. 157 del 18.04.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O.08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta Sud Calcestruzzi srl con sede a Capaccio in via Della Gueglia 2, C.F. 04656900653, rappresentante legale Matrone Giuseppe, nato a Battipaglia il 28.05.1972 e residente a Capaccio, via Della Guglia 2/C, C.F. MTR GPP 72E28 A717X, la concessione dell'area demaniale di mq 12.162, posta in destra idraulica del fiume Sele, alla località Fiocche, riportata in catasto al foglio 54, part. 211(parte) ad uso impianto di calcestruzzo;

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso impianto di calcestruzzo.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica dell'area in concessione.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01.01.2011 e scadenza il 31.12.2016. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

Art.3 – la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2011 è fissato in € 12.393,69, codice tariffa 1518. Il deposito cauzionale è stato costituito mediante polizza fidejussoria PT 0605923 della Atradius Credit Insurance N.V, a garanzia dell'importo di € 22.134,84, valevole per il periodo 26.07.2011-26.07.2016. Tale polizza fidejussoria potrà essere estinta, a richiesta della medesima ditta, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;

Art.4 - per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno sul CCP n° 21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;

Art.5 - è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso dell' area. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare dell'importo garantito dalla polizza fidejussoria;

Art.6 - l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;

Art.7 - l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso dell'area, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;

Art.8 - il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

Art.9 - la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

Art.10 - il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

Art.11 - il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

Art.12 - l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sull'area concessa qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

Art.13 - nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie dell'area concessa venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

Art.14 - la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione dell'area concessa all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

Art.16 - il concessionario rinuncia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare all'area;

Art.17 - è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sull'area, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

Art.18 - per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

Art.19 - la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

Art.21- il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. - OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla ditta Sud Calcestruzzi srl;
- Al comune di Eboli.

Il Dirigente del Settore
ing. Vincenzo Di Muoio